



Comune di  
Villa Lagarina

**Regolamento comunale  
“Adotta una fontana / Adotta una fioriera-aiuola”**

**Approvato dal Consiglio comunale  
con delibera n. 50 del 22 dicembre 2014**

# **Regolamento comunale “adotta una fontana / adotta una fioriera-aiuola”**

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune favorisce il principio della sussidiarietà e il coinvolgimento attivo della propria comunità.
2. Il Comune, nell’ambito delle proprie politiche di salvaguardia e cura dell’ambiente e del proprio patrimonio, promuove le iniziative “Adotta una fontana” e “Adotta una fioriera/aiuola”, volte rispettivamente alla manutenzione ordinaria delle fontane pubbliche di cui all'Allegato 1) e alla cura delle fioriere/aiuole pubbliche di cui all'Allegato 2).
3. L'elenco delle fontane pubbliche di cui all'Allegato 1) e quello della fioriere/aiuole pubbliche di cui all'Allegato 2) viene redatto e aggiornato dal Comune e approvato dalla Giunta comunale.
4. Il presente regolamento disciplina le iniziative atte a realizzare sinergie fra il Comune e la comunità locale per la tutela, la gestione, la manutenzione e la cura delle fontane pubbliche e delle fioriere/aiuole pubbliche nelle frazioni di Castellano, Pedersano, Piazza e Villa Lagarina.

## **CAPITOLO I - ADOTTA UNA FONTANA**

### **Art. 2 - Soggetti ammessi**

1. Le fontane pubbliche di cui all'Allegato 1) possono essere affidate in adozione a:
  - a) soggetti privati;
  - b) soggetti pubblici;
  - c) organizzazioni e associazioni di volontariato;
  - d) aziende e operatori economici e commerciali.

### **Art. 3 - Modalità di affidamento**

1. L'affidamento in adozione delle fontane pubbliche di cui all'Allegato 1) è attivato mediante specifico bando emanato dal Comune, in cui sono precisati i termini e i vincoli per la partecipazione.
2. L'assegnazione in adozione, previa specifica istruttoria da parte dell'Ufficio comunale competente, avverrà sulla base della valutazione della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.
3. Il rapporto di collaborazione tra il Comune e i soggetti di cui all'art. 2 sarà disciplinato da una apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta comunale.
4. La convenzione deve essere accompagnata da un verbale di consegna della fontana, in cui deve risultare la condizione dello stato di fatto.

### **Art. 4 - Oggetto degli interventi**

1. Gli interventi periodici richiesti per mantenere la fontana pulita e per evitarle danni sono di tipo ordinario e prevedono:
  - A) Mensilmente:
    - a) pulizia superficiale della fontana;
    - b) pulizia di griglie e filtri;
    - c) controllo generale dello stato e del funzionamento della fontana.
  - B) Tre volte l'anno o al bisogno:
    - a) svuotamento totale per effettuare la pulizia approfondita delle superfici interne;

- b) smontaggio e pulizia di griglie e filtri;
- c) pulizia degli ugelli.

2. Tutti i materiali e prodotti occorrenti oltre che gli interventi di tipo straordinario - tra cui riparazioni o sostituzioni e la somministrazione di prodotti biologici antialghe - e quelli non espressamente stabiliti dalla convenzione rimangono a carico del Comune.

#### **Art. 5 - Oneri a carico dei soggetti adottanti**

1. I soggetti adottanti prendono in consegna la fontana pubblica a loro assegnata, impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4.
2. Il servizio viene fornito con continuità e a titolo gratuito, secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.
3. La fontana adottata dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. L'adottante non potrà effettuare allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune.
6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.
7. Nel caso in cui durante l'esecuzione del servizio vengano rilevati o provocati danni di qualsiasi natura, l'adottante dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

### **CAPITOLO II - ADOTTA UNA FIORIERA / AIUOLA**

#### **Art. 6 - Soggetti ammessi**

1. Le fioriere/aiuole pubbliche di cui all'Allegato 2) possono essere affidate in adozione a:
  - a) soggetti privati;
  - b) soggetti pubblici;
  - c) organizzazioni e associazioni di volontariato;
  - d) aziende e operatori economici e commerciali.

#### **Art. 7 - Modalità di affidamento**

1. L'affidamento delle fioriere/aiuole pubbliche di cui all'Allegato 2) è attivato mediante specifico bando emanato dal Comune, in cui sono precisati i termini e i vincoli per la partecipazione.
2. L'assegnazione, previa specifica istruttoria da parte dell'Ufficio comunale competente, avverrà sulla base della valutazione della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.
3. Il rapporto di collaborazione tra il Comune e i soggetti di cui all'art. 6 sarà disciplinato da un apposito contratto di sponsorizzazione, il cui schema è approvato dalla Giunta comunale.
4. Il contratto di sponsorizzazione deve essere accompagnato da un verbale di consegna della fioriera/aiuola, in cui deve risultare la condizione dello stato di fatto.

#### **Art. 8 - Oggetto degli interventi**

1. Gli interventi periodici richiesti per mantenere a regola d'arte la fioriera/aiuola sono di

tipo ordinario e prevedono:

- a) taglio dell'erba;
- b) eliminazione della vegetazione infestante (è vietato il diserbo chimico);
- c) eliminazione e sostituzione delle piante o dei fiori disseccati;
- d) messa a dimora di piante o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
- e) irrigazioni;
- f) smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni;
- g) pulizia dell'area da cartacce, bottiglie, lattine, etc.

2. Tutti i materiali sia vegetali che non e i prodotti occorrenti sono a carico dell'affidatario.

3. Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente comma 1. sono a carico del Comune, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

### **Art. 9 - Oneri a carico dei soggetti affidatari**

1. I soggetti affidatari prendono in consegna la fioriera/aiuola pubblica a loro assegnata, impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 8.

2. Il servizio viene fornito con continuità, secondo quanto sottoscritto nell'apposito contratto di sponsorizzazione.

3. La fioriera/aiuola adottata dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. L'affidatario non potrà effettuare allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione dal Comune.

5. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune.

6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui al contratto di sponsorizzazione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

7. Nel caso in cui durante l'esecuzione del servizio vengano rilevati o provocati danni di qualsiasi natura, l'affidatario dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

### **Art. 10 - Obblighi**

L'affidatario ha anche il compito di controllare e comunicare al Comune:

- a) la presenza di parassiti e fitopatie a carico del materiale vegetale;
- b) la presenza di eventuali punti luce spenti o mal funzionanti;
- c) problemi inerenti il sistema di distribuzione idrica;
- d) l'eventuale cattivo stato di conservazione degli arredi presenti nell'area;
- e) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli arredi presenti nell'area;
- f) l'abbandono di rifiuti.

## **CAPITOLO III - NORME COMUNI**

### **Art. 11 - Durata**

1. La durata dell'adozione/affido, specificata all'interno della convenzione/contratto di sponsorizzazione, non può essere in ogni caso superiore a 3 (tre) anni.

2. La convenzione/Il contratto di sponsorizzazione potrà essere rinnovata/o, su richiesta

del soggetto adottante, con la sottoscrizione di una nuova convenzione/nuovo contratto di sponsorizzazione che potrà modificare, a giudizio insindacabile del Comune, i contenuti di quella/o precedente.

3. Il Comune può, motivandone le ragioni di interesse pubblico, interrompere in ogni momento la convenzione/il contratto di sponsorizzazione, prima dello scadere naturale.

4. L'adottante/L'affidatario può recedere dal periodo di adozione/affido per motivate ragioni da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.

### **Art. 12 - Riconsegna**

1. Al cessare del periodo di adozione/affido, la fontana/la fioriera/aiuola deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato, con tutte le migliorie apportate e senza nulla pretendere dal Comune.

2. Nel verbale di riconsegna della fontana/della fioriera/aiuola deve risultare la condizione dello stato di fatto. Nel caso risulti uno stato di degrado e/o di incuria il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

### **Art. 13 - Pubblicità**

1. Il Comune concede la facoltà di collocare nei pressi della fontana adottata un cartello recante la dicitura: "Progetto Adotta una fontana. La manutenzione di questa fontana è curata da .....".

1. Il Comune concede la facoltà di collocare nei pressi della fioriera/aiuola affidata un cartello recante la dicitura: "Progetto Adotta una fioriera/aiuola. La manutenzione di questa fioriera/aiuola è curata da .....".

3. La tipologia e la dimensione dell'eventuale cartello è concordata con il Comune.

### **Art. 14 - Controlli**

1. L'Ufficio comunale competente, per il tramite del proprio personale o di altri incaricati, è onerato del controllo tecnico delle aree adottate affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella relativa convenzione/contratto di sponsorizzazione da parte dei soggetti adottanti/affidatari.

2. In caso di esito negativo, il Comune potrà agire con la sospensione, revoca e decadenza dell'adozione/affido.

### **Art. 15 - Responsabilità**

1. Il Comune viene espressamente sollevato da ogni responsabilità nel caso di incidenti a persona o cosa che dovessero avvenire durante lo svolgimento del servizio derivante dalla adozione della fontana pubblica/dall'affido della fioriera/aiuola di cui al presente regolamento.

### **Art. 16- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono disapplicate le disposizioni inserite in altri regolamenti comunali in contrasto con il presente testo.